



Croce Rossa Italiana

**CONVENZIONE**  
**per la fornitura di beni e servizi a prezzi scontati riservata ai soci e dipendenti e loro familiari della Croce Rossa Italiana**

**TRA**

**L'Associazione della Croce Rossa Italiana** (C.F. e P.IVA 13669721006), persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 178/2012, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016, portante sede legale nel Comune di Roma, Via Toscana 12, 00187, in persona del Segretario Generale e procuratore speciale (ex procura speciale conferita con atto a ministero notaio, rep. n. 7996, racc. n. 5460 del 19/06/2017, registrata telematicamente in Roma 4 il 21/06/2017, serie 1T n. 20397) Flavio Ronzi, nato a Roma il 16 Dicembre 1982, domiciliato per le funzioni presso la sede legale dell'Associazione, di seguito "Comitato Nazionale" ovvero "CRI",

**E**

La Società ....., (C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_ ) con sede in ..... Via ....., in persona del legale rappresentante pro tempore....., nato a ..... il ..... CF ....., domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa, Via/Piazza ....., n. .... Città..... CF ....., di seguito "Società"

Nel seguito identificate congiuntamente come "le Parti",

**PREMESSO CHE**

- l'Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del del D.Lgs. 178/2012, così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs. n. 117/2017, è l'unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto "i **soci** della Croce Rossa Italiana, attraverso un sistema di rappresentanza, ne determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo. Tramite i suoi membri, la Croce Rossa Italiana individua i bisogni e fornisce assistenza in maniera imparziale";
- che la Società, con nota del xxxxx, acquisita agli atti con prot. n. xxx/E del XXXXx, ha espresso la propria disponibilità di promuovere forme di agevolazione nella vendita di



Croce Rossa Italiana

prodotti e servizi a favore dei Soci e del Personale dipendente C.R.I. e dei loro familiari, senza che ciò costituisca fonte di obbligazione ovvero forma di esclusività alcuna nei riguardi delle Parti o dei soggetti beneficiari della presente convenzione;

- è interesse del Comitato Nazionale promuovere e favorire tutte le iniziative ed agevolazioni in favore dei Soci e del Personale dipendente e loro familiari, per cui esprime l'intenzione di addivenire ad apposito accordo con la predetta Società;
- che la Società dichiara di aver letto e compreso le disposizioni previste dal vigente Codice Etico dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
- che la Società.....è in possesso dei requisiti etici e morali richiesti;
- che l'attività svolta dalla Società.....è considerata utile all'Associazione e, comunque, non in contrasto con i Principi Fondamentali dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 41.3 del vigente Statuto - che si considera conosciuto ed accettato - ed è tale da non arrecare disonore o caduta di immagine professionale agli stessi iscritti;
- le Parti hanno concordato il testo della presente convenzione, finalizzato a disciplinare i reciproci rapporti riguardanti le iniziative di cui trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene alla stipula della presente convenzione

#### **Art. 1 - Premessa e Allegati**

1. La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto**

**2.1** La Società ..... si impegna, per tutta la durata della convenzione ad applicare le agevolazioni e la percentuale di sconto sul prezzo di listino esposto al pubblico o sull'eventuale prezzo ridotto che intende praticare, come da allegato 1, a tutti i Soci e/o dipendenti CRI e loro familiari.

**2.2** La Società ..... si impegna altresì a gestire in totale autonomia gli ordini di acquisto, pervenuti da parte dei Soci e/o del personale dipendente CRI e loro familiari.

L'eventuale trasporto non sarà oggetto di sconti/ riduzioni ai sensi della presente convenzione.

**2.3** I Soci e/o il personale dipendente interessati, per poter fruire delle agevolazioni di cui al punto 2.1), dovranno esibire alla Società ..... il tesserino CRI o la patente CRI oppure ogni altro documento attestante l'appartenza all'Associazione della Croce Rossa Italiana.

**2.4** La Società ..... autorizza la CRI a pubblicare la presente convenzione sul proprio sito web ovvero anche attraverso altre modalità tra cui la diffusione a mezzo email.

**2.5** La CRI si impegna a divulgare, mediante comunicazione diretta a tutti i propri Soci e dipendenti, il contenuto della presente convenzione.

**2.6** La CRI è sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta applicazione degli sconti, promozioni esclusive.

**2.7** Su richiesta della CRI, la Società ..... è tenuta a comunicare, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, i dati degli acquisti effettuati in base alla presente



Croce Rossa Italiana

convenzione; quanto detto sia a fini statistici, sia al fine di valutare l'opportunità di effettuare modifiche alla presente convenzione.

**2.8** La Società ..... è tenuta a comunicare alla CRI ogni eventuale modifica di denominazione, ragione sociale, sede, etc.

### **Art.3 – Emblema.**

**3.1** L'emblema della Croce Rossa Italiana, ogni logo o dicitura riconducibile ad esso, potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente intesa, dandone comunque preventiva comunicazione. Il presente accordo non implica alcun utilizzo del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e delle rispettive identità visive per fini commerciali e/o pubblicitari. Fermo quanto sopra, le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni, loghi ed emblemi ed è pertanto fatto reciproco divieto assoluto di utilizzare, in qualsiasi modo, la denominazione, il logo e l'emblema di una delle Parti senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza della presente intesa e/o in caso di una sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno comunque più utilizzare, in abbinamento con il proprio, la denominazione, il logo o l'emblema della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, a prescindere dallo scopo. Ciascuna delle parti sottoporrà ad autorizzazione ed approvazione preventiva dell'altra parte le modalità di utilizzo delle denominazioni, dei loghi e dell'emblema su tutti i documenti e/o materiali divulgativi.

### **Art.4 – Durata, recesso, risoluzione.**

**4.1** La presente convenzione avrà durata di mesi.....con decorrenza dalla data di sottoscrizione in calce riportata. La presente convenzione, qualora le Parti ne ravvisino la fattibilità, potrà essere prorogata, comunque previo espresso consenso delle Parti da manifestarsi tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), entro la relativa data di scadenza. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta. In caso di proroga verrà comunque redatto apposito atto convenzionale integrativo al presente atto.

**4.2** Le Parti hanno diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, fatte salve le prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni lavorativi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

**4.3** In caso di mancato adempimento delle Parti, le stesse potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e ss., la presente convenzione.

**4.4** In ogni caso la CRI potrà avanzare la risoluzione di diritto della presente convenzione nei casi generali previsti dalla normativa applicabile, nonché quelli specificatamente previsti e precisamente:

- a)** per la violazione al Codice Etico CRI e la non conformità ai Principi Fondamentali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- b)** per accertato inadempimento degli impegni previsti in convenzione;
- c)** per aver riportato una valutazione negativa sull'applicazione della convenzione; la valutazione negativa si determina con almeno tre segnalazioni da parte dei soggetti fruitori, anche a mezzo



Croce Rossa Italiana

email, inviata al Comitato Nazionale, per mancata o errata applicazione di quanto stabilito in convenzione.

#### **Art. 5 – Riservatezza.**

**5.1** La Società ..... si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nell'esecuzione della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dal Dlgs. 196/2003, come modificato dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 6 – Divieto di esclusività.**

**6.1** Il presente accordo non comporta alcun diritto di esclusiva tra le Parti per la stipula di accordi con altri soggetti giuridici, anche dello stesso genere, che restano quindi pienamente operativi e fattibili. Pertanto, entrambe le Parti possono avvalersi contemporaneamente di più accordi con soggetti differenti.

#### **Art. 7 - Legge Applicabile - Foro Competente.**

**7.1** La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Si dà atto che per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione delle clausole standard previste nella presente convenzione, nonché di quanto previsto nell'avviso, la Società ..... dovrà previamente esperire una risoluzione della stessa in contraddittorio con il Comitato Nazionale prima di intraprendere la via contenziosa.

**7.2** Le parti concordano di definire bonariamente le controversie di piccola entità e giudizio dei firmatari della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile assicurare esito positivo con apposito accordo informale, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione sarà risolta, mediante una mediazione volontaria, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, con cui le parti si impegnano, in caso di controversie di piccola entità, ad esperire un tentativo di mediazione prima di ricorrere ad azioni legali a pena di improcedibilità del successivo giudizio.

**7.3** Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la CRI e la Società ..... relativa all'interpretazione, all'esecuzione e dalla risoluzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

**7.4** Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia.

#### **Art. 8 – Disposizioni Finali.**

**8.1** Qualsiasi modifica, aggiunta o variante alla presente convenzione non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto alla convenzione medesima e controfirmata congiuntamente da entrambe le Parti.

**8.2** Il presente atto – composto da cinque (5) pagine e due (2) allegati - è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti, e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che avrà interesse alla registrazione.



**Croce Rossa Italiana**

Allegati:

1. Tabella delle agevolazioni/scontistica
2. Codice Etico CRI

Per la Società

Per l'Associazione della Croce Rossa Italiana  
Il Segretario Generale  
Flavio Ronzi